



COMUNE DI DANTA DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di seconda convocazione

OGGETTO: Imposta municipale propria determinazione delle aliquote per l'anno 2016. Conferma aliquote 2015. Rettifica.

L'anno **duemilasedici** il giorno **undici** del mese di **novembre**
alle ore **18,00**, nella Sala Comunale, in seguito convocazione disposta con avvisi
recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori:

1. MATTEA Ivano
2. DORIGUZZI ZORDANIN Fabrizio
3. MATTEA Giorgio
4. MENIA Anna
5. DORIGUZZI BREATTA Daniele
6. MENIA D'ADAMO Mirco
7. CIBIEN Katja
8. MENIA CORBANESE Chiara
9. TOSI BOSCO Elio
10. MENIA CACCIATOR Leandro

	Presenti	Assenti
	X	
	X	
	X	
	X	
		X
	X	
	X	
		X
	X	
		X
Presenti n.	07	03

Partecipa il Segretario Sig.ra **Chiesura dr.ssa Gennj**

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. **Mattea Ivano**

nella sua qualità di **SINDACO** che, dichiarata aperta la seduta, invita a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016. CONFERMA ALIQUOTE 2015. RETTIFICA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30 luglio 2015, l'Amministrazione Comunale deliberava le aliquote relative all'IMU da applicare agli immobili presenti sul territorio comunale;

DATO ATTO che la deliberazione sopra citata veniva confermata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 24 giugno 2016;

RILEVATO che negli atti sopra indicati veniva erroneamente riportata l'indicazione dell'aliquota del 9 per mille nei confronti delle abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

RITENUTO opportuno e necessario rettificare il dato sopra indicato specificando che l'aliquota da applicare agli immobili costituenti abitazione principale ricadenti nelle categorie A/1, A/8 e A/9 è pari al 4 per mille, confermando la detrazione di € 200,00;

EVIDENZIATO che nonostante l'errata indicazione, negli atti sopra riportati, della aliquota IMU nella misura del 9 per mille rispetto al 4 per mille, il Comune di Danta di Cadore non si troverà nella situazione di operare alcun rimborso, poiché la relativa fattispecie non sussiste, nel senso che non insistono sul territorio comunale immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

RILEVATO CHE

- l'IMU ha per presupposto impositivo il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 richiamato dal citato articolo 13 D.L. 201/2011 e s.m.i. L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali ad applicarsi l'aliquota e la detrazione stabilita. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenza dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categoria catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità di uso abitativo;
- La legge 28 ottobre 2013, n. 124 di conversione del D.L. 31 agosto 2013 n. 102

e la legge 27 dicembre 2013 n. 147 hanno previsto alcune fattispecie di abitazione principale a cui l'IMU non si applica e la possibilità per i Comuni di effettuare determinate equiparazioni all'abitazione principale per alcune categorie di immobili;

- La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e dai commi 4 e 5 dell'articolo 13;
- L'imposta non è dovuta per i fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale regolarmente classificati come tali a livello catastale e per i terreni agricoli.
- Sono esenti dall'Imu i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- E' riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del citato Decreto-Legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13. I Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76%, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 e che i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria A/1 – A/8 – A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare euro 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che i Comuni possono stabilire che l'importo di euro 200,00 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso, il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

RIBADITO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10). E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria (art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

CON VOTI presenti e votanti 7, favorevoli 7 espressi in forma palese;

DELIBERA

• di **RETTIFICARE** come da motivazione sopra indicata e **CONFERMARE**, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 e nell'ambito della potestà attribuita al Comune dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le seguenti modalità di applicazione dell'Imposta Municipale Propria **per l'anno 2016**:

ALIQUOTE IMU:

-ALIQUOTA 4 per mille

(per **abitazione principale** nelle categorie A\1, A\8 e A\9, e relative pertinenze)

-ALIQUOTA 7,6 per mille

(per gli immobili destinati ed utilizzati ad attività commerciali e produttive e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni si sensi e per gli effetti di cui all'articolo 43 D.P.R. 22 dicembre 1096 n.917)

-ALIQUOTA 9 per mille

(per tutti gli altri immobili, comprese le aree edificabili)

• **DARE MANDATO** all'Ufficio Tributi di provvedere alla pubblicazione della deliberazione di approvazione e parziale rettifica delle aliquote e detrazioni;

• **DI DARE ATTO** che la rettifica concernente la determinazione della aliquota da applicare alle abitazioni principali ricadenti nelle categorie A/1, A/8 e A/9 non comporterà l'adozione di alcun procedimento di rimborso poiché la relativa fattispecie non ricorre nel territorio del Comune di Danta di Cadore, non essendoci immobili classificati nelle suddette categorie;

• di **DISPORRE** che la presente deliberazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997;



SUCCESSIVAMENTE

DI DICHIARARE con voti favorevoli n. 7, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL PRESIDENTE

Mattea Ivaro



IL SEGRETARIO
Chiesura dr.ssa Gennj




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 12 DIC. 2016



L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Menia Ettore



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA


- che la presente deliberazione:

pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, dal 12 DIC. 2016 al _____, senza opposizioni e/o reclami;

- è divenuta esecutiva in data _____ dopo 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio;

Danta di Cadore, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Chiesura dr.ssa Gennj



COMUNE DI DANTA DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

PARERI EX ARTT. 49 E 147.BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000, S.M.I., E ART. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI (SULLE DELIBERAZIONI)

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 33


DATA 11.11.2016

OGGETTO: Imposta municipale propria, determinazione delle aliquote per l'anno 2016. Conferma aliquote 2015. Rettifica.

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, il sottoscritto esprime il seguente parere:

per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA esprime parere favorevole




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, il sottoscritto esprime il seguente parere:

per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere favorevole



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO